



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 1 /2021 S.I. (accordo di composizione della crisi)

Il giudice, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012, redatta nell'interesse del sig. Natalino Eusebio e l'istanza di omologa avanzata dal suo difensore;

sentite le parti all'udienza del 20 aprile 2023;

richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda già deliberate in sede di fissazione di udienza.

Evidenziato:

- che la proposta di accordo, prevede il soddisfacimento integrale al 100% delle spese di procedura, dei creditori privilegiati e il soddisfacimento *pro quota*, in misura del 20%, dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di rate mensili, nel corso di dieci anni;

- che appare rispettato l'ordine delle prelazioni stabilite dal codice civile ed è assicurata una durata complessiva del piano che può dirsi ragionevole, così come ragionevole appare la quota di soddisfacimento dei creditori chirografari;

- che corretta appare la quantificazione delle spese in prededuzione;

- che il ricorrente garantisce il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e il soddisfacimento parziale delle altre tipologie di credito, secondo un accordo che può ritenersi maggiormente soddisfacente rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che risulta raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti computabili ai fini del voto *ex lege* e che il gestore, nella relazione finale, ha attestato con motivazione compiuta la fattibilità del piano;

osservato, altresì che il gestore ha inviato la relazione di cui all'art. 12 comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori, informandoli dell'avvenuto raggiungimento dell'accordo e che le contestazioni pervenute da parte del creditore Agenzia delle Entrate possono ritenersi superate, considerato che è stato inserito nel piano il credito vantato, con soddisfazione al 100%;

ritenuto, conclusivamente:

- di omologare l'accordo;
- di disporre la pubblicità dell'omologa ai sensi degli artt. 10-12 l. 3/2012:
- di disporre che l'organismo di composizione della crisi che ex art 13 l. n. 3/2012 provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e a vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) omologa la proposta di composizione della crisi presentata dal sig. Natalino Eusebio;
- 2) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 3) dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza.

Si comunichi al ricorrente ed al gestore della crisi.

Cosenza, 03.05.2023

Il Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Savaglio